



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE
AREA 05/11



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 luglio 2011, presso l'Assessorato Lavoro e Formazione della Regione Lazio, su convocazione per le vie brevi da parte della stessa Regione Lazio, ed alla presenza del funzionario responsabile Dr. Raffaele Fontana, al fine di esperire l'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 7, della L. 223/91, finalizzato al completamento della procedura di mobilità avviata dalla società WARNER CHILCOTT ITALY SRL, in data 18/4/2011, si sono incontrate le parti di cui all'allegato foglio presenze.

PREMESSO CHE:

- La Warner Chilcott Italy, fa parte del gruppo internazionale Warner Chilcott, operante su scala mondiale nel settore della distribuzione farmaceutica;
- Nel corso del 2009 la società, nel rispetto dei termini di legge, ha acquisito dalla Procter & Gamble S.r.l. il ramo d'azienda costituito dal business farmaceutico italiano;
- Il mercato farmaceutico è interessato in generale da una situazione complessiva fortemente negativa, anche in ragione della nota crisi internazionale;
- In particolare, la situazione aziendale si è ulteriormente aggravata a causa della scadenza, nel mese di dicembre 2010, del brevetto per il prodotto farmaceutico Actonel, la cui vendita contribuiva per ben il 70 % del fatturato annuo dell'azienda;
- Nonostante il tentativo di ricercare nuove opportunità di ricavo, non è stato possibile compensare la perdita di fatturato determinata dalla scadenza del brevetto del farmaco Actonel;
- Per tali ragioni l'azienda ha manifestato l'intenzione di cessare la propria attività;
- Con lettera alle OO.SS. di categoria ed alla Regione Lazio è stata formalmente aperta dalla Società in data 18 aprile 2011 una procedura di riduzione di personale ai sensi del combinato

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

disposto di cui agli art. 24 e 4 della Legge 223/91, per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità di tutte le 151 posizioni di lavoro, strutturalmente in esubero per i motivi indicati nella nota medesima i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;

- A detta comunicazione hanno fatto seguito incontri fra le Parti al fine di procedere, come previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge 223/91, all'esame della situazione aziendale.
- Le parti si sono incontrate quindi in sede sindacale senza la possibilità di addivenire ad alcun accordo, come risulta dal verbale sottoscritto in data 27/5/2011.
- L'esame congiunto è pertanto proseguito ai sensi dell'art. 4 comma 7 della legge n°223/91 in sede Regione Lazio, con gli incontri dei giorni 27 giugno, 05 luglio e 08 luglio c.a;
- Nel corso dell'incontro dell' 8 luglio citato, non essendo stato possibile raggiungere una soluzione condivisa, in realtà, la procedura di mobilità si concludeva con verbale di mancato accordo, a valle del quale la società procedeva, a n. 145 licenziamenti. Successivamente, per iniziativa delle OO.SS., la Regione Lazio veniva nuovamente investita della vertenza in oggetto, nel tentativo di verificare la possibilità presso la società della revoca del mancato accordo, e quindi dei licenziamenti già intimati, con conseguente sottoscrizione di un accordo che prevedesse quanto già proposto dalla stessa Regione Lazio nel corso dell'esame congiunto ed in merito al quale non era stato possibile trovare un'intesa, ovvero la concessione di un periodo di mesi 12 di CIGS per cessazione di attività, ai sensi del Decreto Ministeriale 18/12/2002, n. 31826, art. 2;
- In relazione a tale nuova situazione, la Regione Lazio al fine di verificare tutte le possibili soluzioni tese a garantire una migliore situazione ai lavoratori rispetto a quanto conseguente dal mancato accordo già sottoscritto, procedeva a riconvocare le parti in data 18 luglio 2011; nel corso dell'incontro fissato, la Regione Lazio, dopo ampio ed articolato confronto tra le parti e preso atto delle reciproche posizioni, riaggiornava la riunione alla data odierna;
- Nel corso dell'odierna riunione dopo ampio ed articolato confronto tra le parti si raggiungeva un'intesa come di seguito riportato;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Le parti concordano che il Verbale di mancato accordo sottoscritto in data 8 luglio 2011, presso la Regione Lazio è da intendersi revocato ed in ogni caso privo di ogni effetto. Contestualmente, si intendono privi di efficacia ad ogni effetto di legge i licenziamenti intimati ai lavoratori che l'azienda si impegna a revocare in data odierna.
3. La Società, preso atto della dichiarazione del funzionario della Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti per la richiesta della Cigs per cessazione aziendale, anche a fronte di una espressa richiesta sindacale in merito, farà ricorso alla CIGS ai sensi del DM 31826 del 18 dicembre 2002, art. 2, per la durata di 12 mesi a far data dal 25 luglio 2011, per un numero massimo pari a 151 unità, che pertanto saranno sospesi dal lavoro a zero ore;
4. Le parti concordano che trattandosi di cessazione dell'attività aziendale, non potranno essere effettuate rotazioni;
5. La Società, alla luce delle difficoltà economico finanziarie di cui alla lettera di avvio della procedura di mobilità, avanzerà richiesta di pagamento diretto all'INPS;
6. Nel periodo di intervento della CIGS, per la gestione del personale eccedente saranno utilizzati i seguenti strumenti:
 - a) **Mobilità incentivata** del rapporto di lavoro, così come previsto al successivo punto 7);
 - b) **Outplacement:** l'Azienda al fine di agevolare il reperimento di una nuova collocazione lavorativa presso terzi, attiverà, a coloro che ne facciano richiesta entro la fine del mese di ottobre, lo strumento dell'outplacement, ricorrendo a primarie e certificate società del settore, nell'ambito del programma welfarma;
 - c) impegno della Regione Lazio a verificare, compatibilmente con la disponibilità delle risorse previste nell'ambito della propria programmazione regionale/comunitaria e nel rispetto delle normative ivi previste, la erogazione di un contributo a fondo perduto a tutti quei lavoratori che, dalla Cigs/mobilità, intenderanno avviare una iniziativa lavorativa autonoma/imprenditoriale;
 - d) impegno della società a favorire possibili ricollocazioni presso aziende terze, preferibilmente appartenenti allo stesso settore merceologico ed allo stesso territorio; in tal senso saranno stabiliti specifici incontri tra azienda e OO.SS.;

SP

FA

A

A

A

A

A

A

7. Le parti concordano che nell'individuare il personale da collocare in mobilità ai sensi della lett. a) del punto 6, sulla base dell'attuale procedura avviata con lettera del 18/4/2011, saranno osservati i seguenti criteri di scelta sostitutivi di quelli previsti dall'art. 5 della Legge 223 del 1991:

a) Durante il periodo di CIGS:

i. In via prioritaria, la maturazione durante il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso alla pensione di vecchia o di anzianità.

ii. La non opposizione alla collocazione in mobilità;

b) Al termine del periodo di CIGS, le esigenze produttive-organizzative connesse alla cessazione di attività, a superamento dei criteri di scelta di cui all'art. 5 della Legge 223 del 1991;

8. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 236/93, le Parti concordano che l'azienda ha facoltà di collocare in mobilità i lavoratori entro il termine ultimo della CIGS;

9. A favore dei lavoratori collocati in mobilità, le OO.SS. e la Società hanno convenuto la corresponsione di un importo a titolo di incentivo all'esodo e transazione novativa alle condizioni precisate in separato accordo.. Tali somme saranno erogate previa sottoscrizione di individuali Verbali di Conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 del c.p.c..

10. Direzione Aziendale e OO.SS si incontreranno di norma con cadenza semestrale per una verifica in merito all'andamento della CIGS e degli strumenti previsti nel presente accordo. Il primo incontro avrà luogo entro il mese di ottobre

11. In ogni caso 4 mesi prima del termine della CIGS le parti si incontreranno in sede Regione Lazio per una verifica complessiva in merito all'andamento degli strumenti previsti in questo verbale.

FA

FA

FA

FA

FA

FA

FA

Con il presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con accordo la procedura di consultazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/2000 , art. 5 Legge 20 Maggio 1975 n. 164, art. 1 della Legge n. 223/91 (e ogni altra normativa applicabile) e agli artt. 4 e 24 della legge 223/91.

La Regione Lazio, inoltre, ai sensi della vigente normativa, vista la documentazione in proprio possesso e preso atto di quanto emerso nel presente verbale di accordo, esprime il proprio parere favorevole al riconoscimento per la Società WARNER CHILCOTT ITALY SRL, dei benefici della CIGS per cessazione di attività ai sensi dell'art. 2 DM 18/12/2002, N. 31826, per un numero massimo pari a 151 lavoratori, per un periodo di mesi 12, con decorrenza 25/7/2011

Letto, confermato e sottoscritto.



Luigi Bruno
Veronica Belli

Tommaso Alleva
Luigi

Antonio Di Iorio
Ferdinando

[Signature]

[Signature]

Alfonso

Francesco
[Signature]

Stefano